



COMUNE DI POSSAGNO

Provincia di Treviso

ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL 22-10-2025 SERVIZI TECNICI

Possagno, 22-10-2025

Registro Generale n. 25

OGGETTO: **MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO AL 30 APRILE 2026**

II SINDACO

PREMESSO che:

- durante la stagione invernale nella **Pianura Padana** le condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili rappresentando una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute;
- il **D. Lgs. n. 155/2010** "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente. In particolare, prevede un valore limite giornaliero di polveri sottili **PM10** pari a **50 µg/m3** da non superare **più di 35 volte** nell'arco dell'anno civile e prescrive inoltre l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- con sentenza della **Corte di Giustizia dell'Unione Europea 10 novembre 2020 causa C-644/2018**, lo stato Italiano è stato condannato per il mancato rispetto della **direttiva sulla qualità dell'aria ambiente n. 2000/50/CE**, a causa del sistematico **superamento** dei valori limite del **PM10** in determinate zone e la mancata adozione di misure appropriate per rendere il più breve possibile il superamento;
- la **Repubblica Italiana** è stata quindi condannata, avendo superato, in maniera sistematica e continuata, i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle **PM10**, superamento che è tuttora in corso;
- i **monitoraggi** della qualità dell'aria condotti da **ARPAV** su tutto il territorio regionale evidenziano come le polveri **PM10** permangano un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;
- la combustione delle biomasse ha un'evidente responsabilità nella formazione del benzo(a)pirene, composto che viene adsorbito facilmente nel particolato e che può avere effetti cancerogeni sull'organismo umano;

PRESO ATTO che:

- la **Regione Veneto** ha approvato:
 - ✓ la **Deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020** (in vigore dal 01 gennaio 2021), con la quale è determinata la nuova zonizzazione della qualità dell'aria e il **Comune di Possagno** risulta inserito nella zona "IT0524 zona Pedemontana" e ha una popolazione inferiore ai 10000 abitanti;
 - ✓ la **Deliberazione del Consiglio regionale n. 377 del 15 aprile 2025**, che ha aggiornato il "**Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera**" (di seguito indicato come **PRTRA**); esso, tra l'altro, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (**PM10**), agli idrocarburi policiclici aromatici (**IPA**) e al biossido di azoto **NO2**;
 - ✓ con **Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017**, il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente.

L'Accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di **PM10**: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura. L'Accordo prevede inoltre l'attivazione di specifiche misure temporanee ed omogenee in base ai **livelli di allerta** raggiunti: livello di nessuna allerta – **verde**, livello di allerta 1 – **arancio**, livello di allerta 2 – **rosso**. I livelli di allerta vengono comunicati da **ARPAV** ai Comuni, a seguito della valutazione dei dati di **PM10** rilevati nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti;

- ✓ con **Deliberazione di Giunta n. 1500 del 16/10/2018**, di demandare ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli **artt. 5 e 7 della Normativa di Piano**, sotto il coordinamento dei **TTZ**, previsione confermata dal nuovo **PRTRA**;
- ✓ con **Deliberazione di Giunta n. 238 del 02/03/2021**, il "Pacchetto misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione alla sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Approvazione" che prevede, tra l'altro, una nuova modalità di redazione da parte di **ARPAV** del bollettino **PM10** tenuti conto della previsione meteorologica e della modellistica di condizioni atmosferiche critiche nonché del bollettino nitrati;
- ✓ con **Deliberazione di Giunta n. 1089 del 09/08/2021**, gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure previste dalla citata **DGR n. 238/2021**;

- degli esiti dei **Tavoli Tecnici Zonali (TTZ)** tenutisi in data **28.09.2023**, in data **26.10.2023**, in data **03.10.2024** ed in data **16.06.2025**, durante i quali sono state affrontate le tematiche relative allo stato della qualità dell'aria, al controllo delle temperature medie negli edifici, all'utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet), alle limitazioni nello svolgimento delle attività di abbruciamento, alle combustioni all'aperto di materiale vegetale, al divieto di falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio e relative deroghe;

CONSIDERATO che il **Comune di Possagno**:

- al **31/12/2024** ha una popolazione residente di **n. 2.310** abitanti, quindi non è tenuto all'adozione di provvedimenti di limitazione del traffico, avendo una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti;
- presenta un'altitudine **massima** di **m. 1.598** e **minima** di **m. 221** sul livello del mare (l'altitudine della Casa Comunale è di 276), ed è classificato ai parzialmente montano;
- ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 e s.m.i., è classificato in zona E, con un numero di gradi-giorno compreso tra 2.101 e 3.000, misura del fabbisogno di riscaldamento;
- non è dotato di un servizio di trasporto pubblico urbano adeguato né è attraversato da infrastrutture ferroviarie;

RICONOSCIUTO che, deve essere garantito il rispetto di tutte le disposizioni stabilite dal **Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati** e dalla coordinata disciplina per le **zone ordinarie** di cui alla **D.G.R. n. 813 del 22 giugno 2021** e successive modifiche. In particolare, devono essere osservate le prescrizioni relative alle modalità e alle tempistiche di spandimento degli effluenti zootecnici, dei loro assimilati e dei fertilizzanti, nonché le limitazioni specifiche previste nei giorni di **allerta PM10** individuati nel **bollettino Agrometeo** pubblicato da **ARPAV** nel portale istituzionale e consultabile anche tramite app per dispositivi mobili";

RITENUTO quindi opportuno, pertanto, al fine di contenere l'esposizione della popolazione agli agenti nocivi aerodispersi in atmosfera, adottare localmente le seguenti misure ritenute applicabili e dimensionate al tessuto territoriale e alle infrastrutture presenti;

VISTI:

- l'art. 7 del D. Lgs. 285 del 30/04/1992 Codice della Strada, con il quale viene data facoltà ai Comuni, con Ordinanza del Sindaco, di limitare all'interno dei centri abitati la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli, per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinanti;
- il D. Lgs. 13/08/2010, n. 155 - "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- la L. 10/1991 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
- il D.P.R. n. 74/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del D. Lgs. 19/10/2005, n.192";
- l'articolo n.182, comma 6-bis del D. Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" in cui è prevista la facoltà, per i Comuni, di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale di cui all'articolo 185, comma 1, lett. f) del medesimo D. Lgs. n. 152/2006 all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)";

- il D.M. n. 186/2017 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”;
- il D.M. Transizione Ecologica in data 6 ottobre 2022 n. 383;
- la L.R. Veneto n. 33/1985 e ss. mm. ii. “Norme per la tutela dell'ambiente”;
- la D.G.R. n. 122 del 27/02/2015, recante “Indicazioni inerenti alla combustione dei residui vegetali agricoli e forestali”;
- la D.G.R. n. 1908 del 29/11/2016, recante “Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati a biomassa legnosa”;
- la D.G.R. n. 836 del 06.06.2017, recante “Approvazione del nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino Padano”;
- la D.G.R. n. 813 del 22.06.2021 con la quale viene previsto tra l'altro il divieto di spandimento dei liquami zootecnici in condizioni di allerta superiore a verde;
- gli art. 7/bis, 50, 54 e 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, “Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali”;
- la L.R. Veneto n. 11/2001 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;
- lo Statuto del Comune e il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

ORDINA

che siano applicate ed osservate le seguenti misure per la tutela ed il risanamento dell'atmosfera, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto, sino al 30/04/2026, dal lunedì alla domenica nell'intero territorio comunale:

- I) DIVIETO DI COMBUSTIONE SUL LUOGO DI PRODUZIONE DEI RESIDUI VEGETALI AGRICOLI E FORESTALI**, e in particolare dei residui di potatura provenienti da attività agricole o da attività di manutenzione di orti, giardini e vigneti. Lo smaltimento dei rifiuti vegetali dovrà avvenire mediante trinciatura e interrimento totale o parziale e/o compostaggio. In deroga al divieto di cui sopra, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali, agricoli e forestali, solo ed esclusivamente in caso di necessità di abbruciamento per motivi fitosanitari disposti con provvedimento dell'autorità preposta.

In deroga al divieto di cui sopra, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali, agricoli e forestali, solo ed esclusivamente in caso di particolari caratteristiche orografiche del territorio, in particolare per le aree ubicate in zone difficilmente accessibili a causa della pendenza del terreno ai mezzi meccanici e non trattorabili, con i seguenti criteri, approvati con delibera della Giunta comunale:

- pendenze superiori al 35%, consultabili sul Sistema Informativo Territoriale Comunale, con specifico riferimento alla praticabilità dei terreni posti oltre una certa pendenza massima da parte dei mezzi di lavorazione, in base alle linee guida regionali elaborate nell'ambito del Piano Regionale Prevenzione 2014-2018 (DDR N.7/2015 e DDR N.10/2015), che identificano le cause di ribaltamento del trattore in funzione della tipologia di mezzo e delle caratteristiche di acclività del terreno;
- presentazione da parte degli interessati, nel periodo compreso tra il primo gennaio e il 31 marzo, di apposito modulo di autocertificazione corredato di estratto cartografico ove sia evidenziata la presenza di aree con pendenza superiore al 35%, all'interno dei mappali interessati dall'attività di bruciatura in deroga;

L'attività di abbruciatura in deroga dovrà essere effettuata alle seguenti condizioni:

- la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata e non può avere una larghezza maggiore di metri 3, e comunque non superiore a 3 metri steri per ettaro (si intende per metro stero = 1 metro cubo vuoto per pieno), avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza della fiamma ed il fronte del bruciamento. È vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;
- possono essere destinati alla combustione all'aperto al massimo 3 metri steri al giorno, per ettaro, di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti. L'operazione deve svolgersi in giornate preferibilmente umide ed in assenza di vento;
- la combustione deve essere effettuata ad almeno 30 metri dall'abitato, dagli edifici di terzi, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili ad una distanza non inferiore a metri 100 da zone boscate;
- l'attività in deroga dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di appartenenza ed autocertificata dagli interessati, secondo la modulistica approvata con delibera di Giunta;
- la combustione controllata in deroga deve essere effettuata sul luogo di produzione o, comunque entro un raggio di 100 metri nel fondo agricolo, esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il

31 marzo 2024, dalle ore 08.00 alle ore 16.00;

- durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco, deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia ed è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- rimane altresì tassativamente vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza;
- sono consentite deroghe per i fuochi di Capodanno e per i falò rituali legati a consolidate tradizioni pluriennali, nel numero massimo di due eventi complessivi nel periodo tra il 1° ottobre e il 30 aprile promossi o autorizzati dall'ente comunale nell'ambito di festeggiamenti tradizionali.
- ulteriore deroga al divieto di cui sopra è prevista per l'accensione dei tradizionali falò tradizionali (Panevin), in quanto considerati di consolidata tradizione popolare con spiccata valenza sociale, purché di dimensioni al massimo di 4 m di altezza e con diametro alla base non superiore a 3 m, nel numero massimo di uno per ogni frazione del territorio comunale, per i quali sia stata presentata Segnalazione certificata di inizio attività entro e non oltre il 31 dicembre;
- il Comune ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto concessa in deroga, anche in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli, nonché di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni ed esigenze locali;

II) DIVIETO DI SPANDIMENTO DI LIQUAMI ZOOTECNICI IN CONDIZIONI DI ALLERTA SUPERIORE A VERDE per inquinamento atmosferico; sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato;

III) LIMITAZIONE DELLA TEMPERATURA AMBIENTALE ai seguenti limiti:

- a. che le temperature medie, misurate ai sensi del DPR 74/2013, non devono superare:
 - 1) i 19°C (con tolleranza di +2°C) negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con le sigle: E1, E2, E4, E5, E6, E7 (es. edifici residenziali, direzionali, commerciali, sportivi, ricreativi, di culto e scolastici);
 - 2) 17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con la sigla E.8, ossia negli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, fatte salve esigenze tecnologiche o di produzione che richiedono temperature diverse dai valori limite;
- b. in condizioni di allerta arancione e rossa relativamente al valore limite giornaliero (pari a **50 µg/m3**) della concentrazione di PM10 è fatto obbligo di abbassamento di 1°C nelle abitazioni e edifici pubblici.
Per gli impianti di riscaldamento alimentati a gas naturale dovranno inoltre essere rispettate le limitazioni di cui al DM 383 del 6.10.2022 con la riduzione riscaldamento a 13 ore giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile con durata giornaliera di attivazione degli impianti compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.

Tali disposizioni non si applicano:

1. agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
2. alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
3. agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
4. agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
5. agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

IV) LA CHIUSURA DELLE PORTE COMUNICANTI CON L'ESTERNO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico (classificati come E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 nel DPR 412/93), con livello di "**Allerta 1**" – **arancio** e livello di "**Allerta 2**" – **rosso**.

V) IL DIVIETO DI UTILIZZO, con livello di "**Allerta 1**" – **arancio** e livello di "**Allerta 2**" – **rosso**, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "3 stelle" secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, fatte salve comprovate necessità di sostentamento di esigenze primarie.

VI) OBBLIGO DI UTILIZZO, nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore a 35 kW, di pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dell'all. X, parte II. sez. 4, par. 1, lett d), alla parte V del D. Lgs. 152/06, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato.

INFORMA

- 1) che i livelli di criticità si attivano al verificarsi delle seguenti condizioni:

- **Livello allerta 1 (arancio)**: quando nella centralina di riferimento vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m3.
- **Livello allerta 2 (rossa)**: quando nell'area di valutazione (centralina di riferimento) vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m3.

Il ritorno al livello di allerta 0 (verde) avviene quando, essendo in vigore un livello di allerta superiore, vengono misurati e/o previsti almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m3.

I livelli di allerta sono pubblicati nel bollettino PM10 di ARPAV reperibile al seguente link:

<https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10>

- 2) che il Comune avviserà circa il livello di allerta raggiunto attraverso i consueti canali di comunicazione, a seguito di segnalazione di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto.
- 3) che, con la sottoscrizione dell'Accordo di Bacino Padano, sono state disciplinate disposizioni inerenti:
 - il divieto di installazione di generatori a biomassa legnosa di potenza ≤35 kW se con classe emissiva inferiore alle "4 stelle" e se con emissioni di polveri (PP) superiori a 25 mg/Nm3 e di generatori a biomassa legnosa di potenza >35 kW se con classe emissiva inferiore alle "4 stelle" e se con emissioni di polveri (PP) superiori a 15 mg/Nm3 e COT non superiore a 35 mg/Nm3;
 - il divieto, nei generatori a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, di utilizzo di pellet che, oltre a non rispettare l'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D. Lgs. n. 152/2006, non sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2.
- 4) ai sensi dell'art. 8 della L. n. 241/1990, che responsabile del procedimento è il geom. Bernardo Dissegna, Responsabile dell'Area III – Tecnica e Manutenzioni, presso l'Ufficio sito in Piazza A. Canova, n. 1, Possagno (TV);
- 5) che, gli atti del presente procedimento sono in visione previo appuntamento presso l'ufficio del responsabile del procedimento;

DISPONE

1. salvo che il fatto costituisca reato, e fatte salve le sanzioni amministrative, civili e penali previste dalle specifiche disposizioni vigenti in materia, che le violazioni alle disposizioni di cui ai punti I), II), III), IV), V) e VI) della presente ordinanza siano punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 da applicarsi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7/bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
2. che, il Comando della Polizia Locale dell'Unione Montana del Grappa, provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia;
3. che, la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e che alla stessa venga data massima pubblicità: la stessa entrerà in vigore dalla data della sua adozione/pubblicazione e avrà efficacia fino al 30/04/2026 e comunque fino a eventuali ulteriori disposizioni che potrebbero essere rilevate da enti o organi sovraordinati.

INVITA

a rispettare rigorosamente le disposizioni di legge relative ai controlli periodici e di manutenzione degli impianti termici.

AVVERTE

che, la presente ordinanza sia comunicata:

- ✓ agli Uffici Urbanistica/Edilizia Privata, Lavori Pubblici, Patrimonio, Ambiente del Comune di Possagno;
- ✓ al Comando di Polizia Locale dell'Unione Montana del Grappa (sede in Pieve del Grappa);
- ✓ alla Stazione Carabinieri di Pieve del Grappa (TV);
- ✓ alla Stazione Carabinieri Forestale di Asolo (TV);
- ✓ alla Provincia di Treviso, Settore Ambiente e Pianificazione territoriale;
- ✓ alla Regione Veneto, settore Ambiente;
- ✓ all'Azienda ULSS n.2;
- ✓ all'ARPAV Treviso;
- ✓ al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- ✓ alle ditte di autotrasporto pubblico;
- ✓ alle associazioni di categoria degli agricoltori.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24/11/1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Valerio Favero)

F.TO Valerio Favero

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente
atto conservato presso gli archivi informatici del Comune
ai sensi del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Possagno,

(Alberton Diana)
